

Presentazione

L'ingresso della Romania nell'Unione europea l'1.1.2007 ha consentito una straordinaria trasformazione dello *status* dei cittadini rumeni residenti negli altri paesi UE: allo scoccare della mezzanotte del 31.12.2006 sono usciti dall'inferno degli stranieri extracomunitari con l'ingresso immediato nel paradiso dei cittadini UE. Tutti siamo stati impressionati da questo radicale cambiamento, dai funzionari di polizia agli stessi cittadini rumeni, tant'è che per diverso tempo è stato necessario precisare che le pur esistenti deroghe temporanee previste dai Trattati di adesione concernevano solamente l'accesso al lavoro subordinato, mentre non riguardavano in alcun modo tutti gli altri diritti tipici del cittadino UE, ivi compreso quello di circolare e soggiornare in un altro Stato membro. Peraltro tale metamorfosi è stata accentuata dalla contemporanea scadenza dei termini per l'attuazione della Direttiva 2004/38/CE sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini UE, che ha per la prima volta disciplinato in maniera organica i diritti dei cittadini UE sanciti nel Trattato, codificando anche i principi elaborati dalla Corte in questi cinquant'anni di integrazione europea. In particolare la Corte è stata sempre chiara nell'interpretare lo *status* del cittadino UE come uno *status* fondamentale i cui diritti e libertà devono essere interpretati in maniera estensiva, a differenza delle restrizioni ad essi che devono essere interpretate in maniera restrittiva.

Se dunque sul piano giuridico i termini della questione sono chiari e di immediata applicabilità, è apparso subito evidente che tale trasformazione di *status* fosse difficilmente accettabile sul piano politico. Troppo saggio sarebbe stato investire sull'integrazione dei neocittadini UE; meglio concentrare gli sforzi sulla fase patologica del rapporto tra Stato e straniero, trovare capri espiatori per fomentare una comprensibile paura collettiva e su questa scia farsi promotori di provvedimenti tanto severi quanto inefficaci ma elettoralmente significativi. E così si è deciso di intervenire proprio sui limiti e sulle condizioni al soggiorno, cercando di chiarirne l'interpretazione in via legislativa ed eseguendo provvedimenti di allontanamento come mai era accaduto sino ad ora nella storia dell'integrazione europea. In Italia si è ad esempio provveduto a modificare il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2004/38/CE per rendere più rigidi i concetti di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Quando poi i neocittadini UE sono non solo rumeni ma anche Rom, ecco che l'azione del Governo si fa micidiale. La paura verso i Rom è altissima, in tutta Europa, talvolta associata a sentimenti di disprezzo; i Governi oscillano tra timidi tentativi di perseguimento dell'integrazione e vigorosi

Diritto, immigrazione e cittadinanza XII, 3-2010

Presentazione

interventi radicali, brutali e di straordinario impatto mediatico. L'azione del Governo francese tra agosto e settembre è stata l'apoteosi di questo diffuso *trend*, suscitando l'ammirazione di alcuni colleghi che, forse, avrebbero voluto fare altrettanto, senza tuttavia ancora averlo osato.

Il dispregio dei principi fondamentali della cittadinanza UE è stato patente: in alcune giornate sono state allontanate centinaia di persone, in violazione alle regole che impongono procedure trasparenti, provvedimenti individuali ed impugnabili. L'essere poi le persone accomunate dalla appartenenza ad un medesimo gruppo etnico ha reso quei comportamenti discriminatori.

Le istituzioni UE hanno reagito con apparente fermezza di fronte alla prassi francese, dicendosi pronte anche ad avviare una procedura di infrazione nei confronti della Francia (che comunque ha annullato l'ordinanza ministeriale di agosto). Sarebbe tuttavia auspicabile che, a prescindere dai futuri passi del Governo francese, gli organi giurisdizionali competenti possano pronunciarsi sulla illegittimità dei gravi fatti accaduti. La Corte di giustizia, se investita della questione, non potrà che ribadire quanto affermato sin dagli anni '70 (causa 67/74 *Bonsignore*), quando erano gli italiani ad essere espulsi, per esempio dalla Germania, per motivi di prevenzione generale. Secondo la Corte «Dato che le deroghe alle norme relative alla libera circolazione delle persone costituiscono delle eccezioni da interpretarsi in senso restrittivo, la nozione di "comportamento personale" sta a significare che un provvedimento d'espulsione può venir adottato soltanto per minacce all'ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza che potrebbero essere poste in atto dall'individuo nei cui confronti il procedimento stesso è stato emanato».

L'auspicio è che nel medio-lungo periodo il processo di integrazione europea contribuisca a superare, come è stato per gli italiani, i pregiudizi esistenti e che i cittadini rumeni possano beneficiare pienamente dello *status* di cittadini UE. Al momento tuttavia la direzione intrapresa spinge il processo verso un'altra direzione, ossia quella di modificare i diritti dei cittadini UE, rendendo lo *status* del cittadino UE più un limbo che un paradiso, come invece era prima degli ultimi allargamenti dell'Unione europea.

Chiara Favilli